


Regolamento appalti. Iniziativa illegittima se manca il progetto, che deve indicare anche i rischi e le tutele ambientali

# Gare solo con relazione tecnica

Obbligatoria il prospetto sui costi complessivi e l'analisi dei rischi per la sicurezza

## La nuova disciplina

Le tappe principali previste dal regolamento attuativo del codice appalti



PAGINA A CURA DI  
**Alberto Barbiero**

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato dal consiglio dei ministri il 18 giugno impone una revisione accurata degli atti di gara, e precisa le modalità di svolgimento della procedura selettiva.

Fatta salva la possibile programmazione degli acquisti di beni e di servizi (articolo 271), che rimane facoltativa, la stazione appaltante deve anzitutto (articolo 279) progettare l'appalto, accompagnando al capitolato speciale (descrittivo delle specifiche tecniche e prestazionali) e allo schema di contratto una relazione tecnico-illustrativa riferita al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio, i documenti di analisi dei rischi per la sicurezza, il calcolo della spesa (con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio.

### La procedura

Il progetto, strutturato su un livello unico (quindi già esecutivo), è elaborato da dipendenti dell'amministrazione, ma per appalti più complessi può essere prodotto nell'ambito di un concorso di progettazione: in tal caso va sottoposto a validazione dalla stazione ap-

paltante, secondo un percorso che segue quello stabilito per i lavori pubblici (articolo 280). Il progetto diviene quindi strumento obbligatorio, che va formalizzato con la determinazione a contrarre e va messo a disposizione dei concorrenti in sede di gara. Il mancato perfezionamento del progetto comporta un'illegittimità che incide sulla procedura selettiva.

Nella definizione degli atti un'attenzione particolare va riservata alla verifica sui possibili danni all'ambiente e le eventuali tutele necessarie: in tal caso dovrà essere richiesta l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione del contratto e, soprattutto, dovranno essere precisati nel bando criteri per la riduzione dell'uso delle risorse naturali, della produzione di rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali (articolo 281).

Tra le varie norme procedurali assume rilevanza la previsione (articolo 275, comma 2) per cui, in caso di partecipazione in Ati, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria: questo elemento dovrà essere precisato nel bando o nel disciplinare, per consentire ai concorrenti la corretta dichiarazione delle quote possedute.

Sempre in relazione alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio, è stabilita la possibilità, per i concorrenti riuniti o consorziati individuati come aggiudicatari, di costituire (articolo 276) una società per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate (con capitale sociale suddiviso in corrispondenza delle quote dell'Ati o del consorzio).

Per l'impostazione del bando e del disciplinare, in caso di procedura gestita con l'offerta economicamente più vantaggiosa il regolamento (articolo 283) rafforza la necessaria articolazione dei criteri e dei sub-criteri (con un peso ponderale complessivo pari a cento), ma individua anche le principali metodologie per l'attribuzione dei punteggi e propone uno schema operativo facilitato.

La stazione appaltante può scegliere tra uno dei metodi riconosciuti a livello scientifico (Eva-mix, Topsis...) o utilizzare quello individuato dal regolamento, che per gli elementi qualitativi stabilisce un quadro di coefficienti rapportato a giudizi di valore.

### Seduta riservata

Il regolamento stabilisce anche regole dettagliate per lo svolgimento delle operazioni di gara,

precisando (per la prima volta) che cosa deve essere fatto in seduta riservata (la valutazione della parte tecnico-qualitativa

delle offerte) e cosa in seduta pubblica (la lettura dei risultati della valutazione tecnico-qualitativa, l'apertura delle offerte eco-

nomiche e la lettura delle stesse, il calcolo dei punteggi complessivi, nonché la rilevazione delle offerte anormalmente basse).

